



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SOVERATO

ORDINANZA N. 08/2011

Il Capo del circondario marittimo di Soverato:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTA** la vigente normativa in materia di nautica da diporto;
- VISTO** l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA** la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTE** la propria ordinanza n. 09/10 in data 11.05.2010;
- RITENUTO** opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Soverato che comprende i Comuni di Simeri Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Stalettì, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle e Monasterace (quest'ultimo limitatamente alla porzione di litorale che va dalla foce del torrente Guardavalle alla foce del torrente Assi):

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato.
2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia costiera di Soverato (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0967/21674 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG) preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
3. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con ordinanze dei Comuni costieri.

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 a mezz'ora dopo il tramonto, sono quelle sino alla distanza di:
 - 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
 - 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.
2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
 - a. le imboccature dei porti e gli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. i tratti in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. i corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. gli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
 - e. le foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. le zone interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro.
2. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. In mancanza di tale segnalamento i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere un'idonea segnaletica, eventualmente redatta in più lingue, recante la scritta: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 150 DALLA COSTA ovvero METRI 100 DALLE SCOGLIERE A PICCO) NON SEGNALATO”.
3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità ovvero, in caso di impossibilità di ancoraggio, devono apporre idonea segnaletica (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO. In mancanza di segnalamenti, i Comuni devono installare, sulle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, idonea segnaletica (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA’

1. Al fine di intraprendere una sicura balneazione gli interessati devono, in relazione al proprio stato ed alle proprie capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale

- pericolo), ovvero tramite annunci con megafono.
2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
 3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 2, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente.
 4. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
 5. Nelle zone riservate alla balneazione, nell'intervallo orario dalle ore 08:00 a mezz'ora dopo il tramonto, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. effettuare il sorvolo con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

ARTICOLO 5 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e mezz'ora dopo il tramonto, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.
4. Nello specchio acqueo antistante la propria concessione, i concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche (compreso il noleggio di natanti) ed i concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti devono installare i corridoi di atterraggio, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono

essere installati a cura dei Comuni costieri interessati, i quali dovranno provvedere altresì ad apporre l'apposita cartellonistica indicante il pericolo ed il divieto di balneazione.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Negli altri periodi, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni e negli orari in cui è consentito che il servizio non sia attivo gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (*eventualmente redatti in più lingue*) recanti la seguente scritta: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, nonché informare anche tramite megafoni l'utenza interessata.
3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*), recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
4. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
 - a. almeno un assistente abilitato al salvataggio dalle società/federazioni appositamente autorizzate. Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione;
 - b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c. un battello di colore rosso/arancione recante la scritta (*eventualmente in più lingue*) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante raccolto su rullo idoneo ad effettuare il recupero da terra di un naufrago;
 - e. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono, posizionati in prossimità della battigia, ai due estremi della concessione;
 - f. un binocolo;
 - g. un paio di pinne;
 - h. un pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa;
 - i. un megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compresa l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
5. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.

6. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti defezienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'ufficio circondariale marittimo di Soverato (telefono 0967/21674) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.

ARTICOLO 7 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - e. un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm. e con un riduttore di pressione corredata di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (all. 1), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'ufficio circondariale marittimo di Soverato e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" ed avere un fischietto, deve inoltre:
 - a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;

- e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
- g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
- h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 4;
- i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
- k. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- l. informare l'autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, inviando la scheda in allegato 2 con cadenza settimanale.

ARTICOLO 9 – RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia dall'ufficio circondariale marittimo di Soverato. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalle spiagge e scogliere emanata dalla capitaneria di porto di Crotone. In particolare, nelle zone riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 a mezz'ora dopo il tramonto, possono navigare e sostare solo i natanti tipo jole, canoe, pattini, mosconi e mezzi simili, senza arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti; tutti gli altri mezzi per raggiungere la costa devono utilizzare i corridoi di atterraggio o procedere a remi.
3. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dall'ufficio circondariale marittimo di Soverato che prevede anche una specifica disciplina per l'esercizio di attività ludico diportistiche e per la locazione e il noleggio di natanti da diporto.
4. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Crotone.
5. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dall'ufficio circondariale marittimo di Soverato. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina

- Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
6. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dall'ufficio circondariale marittimo di Soverato.
 7. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnicici, processioni a mare, ecc.), oltre che dagli eventuali Enti competenti, deve essere altresì autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
 8. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un diverso più grave illecito.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l' ordinanza n. 09/10 in data 11.05.2010.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Soverato e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.soverato.guardiacostiera.it.

Soverato, 16 giugno 2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio SERAFINO

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 08/11 del 16/06/2011
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO**

Check–List autoverifica (art. 7, c. 2)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 11, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri (100 metri nel caso di coste rocciose a picco) dalla battigia, nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. <i>(art. 3, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art. 5, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). <i>(art. 3, co. 3, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro con manometro e riduttore di pressione, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. (art. 6, co. 1 e 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante avvolto su rullo con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	posizionamento agli estremi della concessione di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. (art. 8, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. (art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____

Estensione del fronte mare mt._____.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____/____/____.

Gestione _____.

Data ____/____/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 08/11 del 16 giugno 2011 DELL'UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 8, c. 1 lett. I)

Alla Direzione marittima di Reggio Calabria

tramite (1)_____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ via _____, n° ____, tel. _____, cell. _____, in
qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in
data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (altro)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

- (1) Indicare l'autorità marittima (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Direzione marittima di Reggio Calabria;